

‘Bagasce di funnaco’ - Morale sessuale e giustizia criminale nella Cefalù del XVII secolo

Andrea Profeta – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Introduzione.

La giustizia episcopale conobbe uno sviluppo impetuoso dopo il Concilio di Trento, in linea con il suo programma di disciplinamento del clero.¹ Sebbene i tribunali vescovili fossero attivi già in precedenza nella persecuzione di taluni reati, l'attività correzionale dei fori diocesani crebbe vertiginosamente nei decenni del secondo Cinquecento.²

Durante la XXIV sessione del Concilio, infatti, era stato emanato un decreto di riforma ecclesiastica che ridefiniva l'intera organizzazione delle diocesi. La norma prescrisse l'annualità del sinodo, per raccogliere il clero alla presenza del vescovo, e la riunione triennale di un concilio provinciale, per radunare i vescovi delle diocesi suffraganee di fronte

1 Particolarmente fortunato fu il caso della Milano borromea, per cui si rinvia a P. Prodi, *Riforma interiore e disciplinamento in san Carlo Borromeo*, in *Intersezioni* 5, no. 2 (1985), 273-285 e C. Giannini, *Controriforma e disciplinamento nella Milano cinquecentesca*, in *Storica* 32, no. 11 (2005), 179-189. Per gli aspetti più generali, cfr. M. Mancino, G. Romeo, *Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma* (Laterza, Roma-Bari, 2014).

2 Valga da esempio il caso di Napoli, la cui corte arcivescovile registrò un aumento esponenziale dell'impegno penalistico rispetto ai decenni preconciliari. Si veda M. Mancino, *Governare la criminalità degli ecclesiastici nell'Italia del primo Cinquecento: il caso di Napoli e della Campania*, in *Studi Storici* 50, no. 1 (2009), 103.

all'arcivescovo metropolitano.³ Ogni anno il clero riunito in sinodo emanava un decreto, detto appunto 'sinodale', utile a tracciare i confini della giurisdizione vescovile e a stabilire i reati ad essa riservati, secondo una prassi già collaudata nel Quattrocento.⁴ Quasi sempre, infatti, erano riservati al giudizio del vescovo tutti i crimini su cui già insistevano i penitenziali monastici:⁵ falso giuramento, usura, simonia, ma soprattutto i cosiddetti *delicta carnis* (adulterio, concubinato, lenocinio e stupro).⁶

Al pari di molte altre, la diocesi di Cefalù, suffraganea della sede metropolitana di Messina, fu profondamente investita dalle riforme conciliari. In particolare, nell'ultimo ventennio del XVI secolo e nel primo cinquantennio del XVII, l'approccio riformatore dei vescovi influenzò notevolmente la loro attività giudiziaria.⁷ La trasformazione della Cefalù seicentesca in vero e proprio 'centro di potere vescovile'⁸ favorì il progressivo sviluppo urbano e sociale di una tra le più importanti e popolate città del Regno di Sicilia.⁹

3 P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto* (il Mulino, Bologna, 2000), 274-276.

4 Il decreto (inteso come 'prodotto finale del sinodo'), si prefiggeva di fornire adeguati strumenti giuridici ad una diocesi. Si rimanda a F. J. Ramos, *Il Sinodo Diocesano*, in *Angelicum* 75, no. 3 (1998), 365-401. Per il testo completo del decreto *de reformatione*, cfr. G. Alberigo et. (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, (Bologna, Edizioni Dehoniane, 2002), 759-773.

5 I libri penitenziali, diffusi a partire dai monasteri alto-medievali di Scozia e Irlanda, codificavano un insieme di norme e di pene previste per la loro infrazione come codici penali propriamente detti. Gran parte dei divieti osservati era mutuata dal Levitico e, pertanto, a incriminare un certo atto non era il suo effetto, ma il suo carattere impuro: l'omicidio era punibile perché comportava il contatto col sangue così come la masturbazione quello con le parti impure. Si rimanda a M. G. Muzzarelli, *Una componente della mentalità occidentale: i Penitenziali nell'alto Medioevo* (Pàtron, Bologna, 1980).

6 A. Carletti, *Summa (angelica) de casibus conscientiae* (Typographia Georgiù Rivabenis Mătuanù, Venezia, 1489), 108-126.

7 Si consultino S. Vacca, *Cefalù*, in S. Zito, *Storia delle chiese di Sicilia* (Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2009), 409-415 e G. Misuraca, *Serie dei vescovi di Cefalù con dati cronologici e cenni biografici* (Tipografia Italo-orientale 'S. Nilo', Roma, 1960), 5-52.

8 P. Corrao, *Le città siciliane nel tardo medioevo: identità urbana, élite dirigenti, dinamiche istituzionali*, in F. Sabaté, (a cura di), *Ciutats mediterrànies: l'espai i el territori* (Presidència de l'Institut d'Estudis Catalans, Barcellona, 2020), 147

9 G. Misuraca, *Cefalù nella storia* (L. Misuraca Editore, Palermo, 1962), 99-103.




Figure 1: Veduta di Cefalù nel 1645 (B. Passafiume, *De origine ecclesiae cephaleditanae eiusque urbis*, Venezia, 1645)

Il più antico degli incartamenti processuali prodotti dalla Corte episcopale di Cefalù, e oggi conservato presso l'Archivio diocesano, reca la data dell'8 dicembre 1566.¹⁰ Se prima del Concilio il tribunale aveva svolto una qualche attività, la documentazione eventualmente prodotta non si è mantenuta. Al contrario, a partire dalla fine del XVI secolo le carte testimoniano una regolare amministrazione della giustizia, il cui impegno aumentò progressivamente, in modo non dissimile rispetto ad altre diocesi italiane.¹¹ Eccezionale è, invece, la frequenza dei *delicta carnis* perseguiti a Cefalù tra il 1566 e il 1646: il *crimen adulterii* ricorre in nove processi contro ben sedici imputati ;¹² il *crimen stupri* in cinque incartamenti contro sei imputati, spesso

10 ASDC, Fondo Curia, Settore Giudiziario, *Processi criminali*, s. 540, no. 1.

11 Valga da esempio il caso della diocesi ligure di Brugnato, demograficamente simile a Cefalù, la cui corte celebrò cinque processi criminali nel primo cinquantennio successivo al Concilio e trentatré nei cinquant'anni successivi. Si veda M. Cavarzere, *La giustizia del Vescovo. I tribunali ecclesiastici della Liguria orientale, sec. XVI-XVIII* (Pisa University Press, Pisa, 2012), 125-126.

12 ASDC, Fondo Curia, Settore Giudiziario, *Processi criminali*, s. 540, nn. 11 e 13; s. 541, nn. 22, 25, 30, 31, 22, 34 e 36.

di condizione agiata;¹³ il *crimen concubinatus* in tre procedimenti e, a dispetto dei manuali di procedura,¹⁴ coinvolse solo gli uomini e non le rispettive concubine.¹⁵

Le scritture giudiziarie di Cefalù, offrono un punto di vista privilegiato non solo all'interno di un orizzonte giuridico, ma anche e soprattutto in ambito sociale. Lettere citatorie, verbali di testimonianza, atti di difesa e sentenze ricostruiscono certo un quadro della procedura criminale, ma danno anche conto di un vissuto molto più ampio. Coinvolti nei processi, gli abitanti della diocesi confessavano le loro abitudini e credenze, cosicché il più incompleto degli incartamenti si rivela utile come una lente capace di guardare attraverso la storia, penetrando all'interno dell'immaginario collettivo.¹⁶ Inoltre, la natura spesso 'privata' dei crimini giudicati dalla corte vescovile obbligava imputati e testimoni a rivelare dettagli dei loro costumi difficilmente conoscibili in altri modi. Per fare un esempio, non risulta da nessuna fonte documentaria che il grande *Steri* dei Ventimiglia fosse usato come bagno pubblico nel XVII secolo. Eppure, secondo numerose testimonianze, 'andare allo Steri per le necessità della natura'¹⁷ era comune tra i *mastri* delle botteghe cittadine. L'analisi dei verbali restituisce, dunque, l'immagine di un intreccio di quotidianità e procedure. Il riscontro testimoniale, l'unico producibile nella maggioranza dei casi, portava lo schema probatorio a fondarsi su *relata* ricchi di pregiudizi che si svelano al lettore odierno come un fedele specchio della mentalità popolare. Si cercherà dunque di leggere gli atti di alcuni processi del tribunale vescovile di

13 Ibid, s. 540, n. 7; s. 541, nn. 20, 21, 23 e 37.

14 Il *crimen concubinatus* colpiva allo stesso modo il concubino e la concubina. Si vedano a proposito T. Deciani, *Tractatus criminalis* apud Franciscum de Franciscis senensem, vol. I (Venezia, 1590), 50-53; P. Farinacci, *Praxis theoricæ criminalis amplissima.*, vol. 4 (Iacobi Cardon, Lione, 1631), 440-448 e G. Claro, *Opera omnia sive Practica civilis atque criminalis* (Petri Chouët, Ginevra, 1636), 359-365.

15 ASDC, Fondo Curia, Settore Giudiziario, *Processi criminali*, s. 540, n. 3; s. 541 nn. 27 e 29.

16 Si veda, ad esempio, il celeberrimo C. Ginzburg, *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500* (Adelphi, Milano, 2019).

17 ASDC, Fondo Curia, Settore Giudiziario, *Processi criminali*, s. 541, n. 20, f. 16v.

Cefalù, scelti in ragione della loro completezza o del clamore che i relativi crimini scatenarono in città, per ritrarre quanto più fedelmente possibile la società seicentesca della *placentissima*.

Il barbiere di Tusa.

La sera del 17 giugno 1617 il vescovo Martino Mira si trovava in visita a Tusa, piccolo centro della diocesi distante circa venti miglia da Cefalù. In quelle ore, l'insolita 'melanconia' di Agata Giangallo, domestica di casa, turbava la conversazione del *dutturi* Pietro Vitale, suo tutore, e del *nutaru* Antonio Nigrello.¹⁸ Più volte interrogata, la zitella di casa abbandonò le iniziali reticenze e confessò di aver ricevuto attenzioni indesiderate da parte di un giovane barbiere, Simone Giangallo. I due notabili intuirono la natura eufemistica delle ammissioni della donna e reagirono con risolutezza, recandosi presso *mastru* Giangallo per segnalare al padre il mancato contegno del figlio. Nella vicenda venne subito coinvolto un chierico, Francesco Turco, 'del quale si dubitava di sospetto per la stretta amicizia tenuta con Simuni'.¹⁹ Determinati a ottenere giustizia per conto di Agata, *nutaru* e *dutturi* attesero il giorno successivo per mandare a chiamare Lucia, madre della giovane. La donna, senza esitazioni di sorta, si limitò a chiedere conferma che i due fossero disposti a testimoniare.²⁰

La mattina del 20 giugno la Corte vescovile di Cefalù venne eccezionalmente riunita a Tusa per avviare il processo e Simone Giangallo e il chierico Francesco Turco furono incriminati per stupro. Chiamata a deporre, Agata Giangallo ricostruì il violento episodio

18 Nella Sicilia del XVII secolo una donna che non potesse produrre una dote non era da considerarsi *maritabile*, né avviabile alla vita conventuale. Era, pertanto, diffuso tra i ceti meno abbienti il costume di affidare le figlie alle case dei notabili. La *zitella di casa* non percepiva salario, ma veniva accolta presso la dimora di una famiglia agiata che provvedeva al suo sostentamento e al vestiario. In cambio, ella badava ai bambini, si occupava della servitù, teneva compagnia alla padrona. Si rimanda a F. M. Noto, *La lingua degli atti dotali nella Sicilia centrale del XVII secolo* (Società nissena di storia patria, Caltanissetta, 2016), 139.

19 ASDC, Fondo Curia, Settore Giudiziario, *Processi criminali*, s. 540, n. 7, f. 1v.

20 *Ibid.*, f. 2v.

di cui era stata vittima: recatasi presso la vigna di *mastru* Giangallo insieme con l'amica Agata Labbate 'per ricogliere frunda',²¹ aveva subito l'irruenta aggressione del barbiere. Mentre Francesco, il chierico, abusava della giovane Labbate sotto il grande albero di gelso, Agata Giangallo era stata trascinata dentro a un canneto e, inerme di fronte alla foga di Simone, aveva accusato 'forti mali e si sentio nesciri de lo vaso naturale una certa quantità di sangue'. Il barbiere l'aveva poi abbandonata tra le canne, lasciandola del tutto incapace di muoversi, per ricongiungersi con l'amico. Rimaste sole, le due Agata avevano potuto parlarsi. L'una di fronte all'altra, si erano guardate le sottane sporche di sangue, avevano provato a sistemarsi a vicenda le vesti e 'se ne vennero in questa terra'²². La testimonianza di Agata Labbate, ascoltata nelle ore successive, confermò fin nei dettagli quanto appena riportato dall'amica.

Già durante la mattinata del 20 giugno, il fiscale incaricò due mammane di verificare la rottura dell'imene delle ragazze, com'era prassi.²³ Chiamate a deporre, le ostetriche confermarono, dietro giuramento, che nessuna delle due ragazze era ancora vergine. Tuttavia, affinché l'esito dell'esame non compromettesse la validità dell'accusa, indebolendone la portata, esordirono difendendo la buona nomea delle vittime.

La visita tusana del vescovo Mira proseguì fino a giovedì 22 giugno. Nei giorni rimanenti si tennero brevi udienze. L'ultimo testimone, tale Pietro Bruno, comparve spontaneamente di fronte al tribunale. Le sue parole sarebbero state oggetto di grande contestazione da parte della difesa. Il teste raccontò di aver sentito il barbiere mentre si vantava di approfittare regolarmente di giovani zitelle insieme con

21 Ibid., f. 9r.

22 Ibid., f. 10r.

23 L'esame ostetrico ricorre in tutte le cause per stupro a Cefalù (ASDC, Fondo Curia, Settore Giudiziario, *Processi criminali*, s. 540 n. 7 e s. 541 nn. 20, 21, 23 e 34), ma non doveva essere ritenuto di grande efficacia. Si veda D. Lombardi, *Il reato di stupro tra foro ecclesiastico e foro secolare secolare* in S. Menchi, D. Quagliani (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)* (il Mulino, Bologna, 2004), 363.

l'amico. Dando prova di spregiudicatezza, inoltre, Simone avrebbe affermato di poter contare sulla benevolenza di un medico compiacente, disposto a praticare aborti nell'ipotesi che una delle ragazze 'si imprenasse'. Appresa la notizia che si istruiva un processo *de stupro* contro Giangallo e Turco, Pietro Bruno aveva voluto affrettarsi a testimoniare, dicendosi 'di fermo giudiziu' che il barbiere e il chierico avessero 'sverginato ad Agata Labbati et Agata Giangallo'.²⁴

Trascorsi venti giorni dalla visita pastorale, il tribunale venne reinsediato a Cefalù presso la Curia diocesana la mattina di martedì 11 luglio. Contrariamente alla prassi, i *testes* che si espressero a favore della tesi accusatoria non furono convocati dal procuratore fiscale (una sorta di pubblico ministero), ma si presentarono perché sollecitati dalla madre della vittima. Lucia Giangallo doveva evidentemente conoscere molto bene le dinamiche e i linguaggi del tribunale del vescovo e aveva cercato di appurare la verità dei fatti per conto proprio e con ostinazione, vincendo l'omertà di molti compaesani. La sua tenacia condusse in Curia donna Francesca, proprietaria di una vigna adiacente a quella dove si sarebbe consumato il delitto. La signora riferì di aver registrato con scandalo la presenza di Simone 'attorno al peri di celso'²⁵ su cui era arrampicata Agata per raccoglierne i frutti. Messa in allarme dall'ambigua posizione del giovane e 'mossa da alcuno zelo', donna Francesca aveva richiamato la ragazza – 'Agatuzza, che t'ha venuto aiuto per cogliere frunda? Veni qua che cogliamo la mia frunda che dopo vegno io et cogliamo la tua' – provocando l'immediato allontanamento del barbiere.²⁶ Secondo quanto dichiarato, l'episodio risaliva al giorno precedente rispetto allo stupro.

24 L'intera testimonianza del Bruno è riportata in ASDC, Fondo Curia, Settore Giudiziario, *Processi criminali*, s. 540, n. 7, f. 12r.

25 'Peri' è variante di *pedi*. Il termine si riferisce sia al 'membro del corpo' sia alla 'pianta d'erba'. Si rinvia alla voce *Pedi* di M. Pasqualino, *Vocabolario siciliano etimologico* vol. 4 (Reale Stamperia, Palermo, 1885), 64. *Celso* è italianizzazione di 'ceusu', gelso. Si rinvia alla voce *Ceusu* di M. Pasqualino, *Vocabolario siciliano etimologico* vol. 1, p. 298.

26 ASDC, Fondo Curia, Settore Giudiziario, *Processi criminali*, s. 540, n. 7, f. 3r.

Francesco e Simone furono interrogati a Cefalù il 20 luglio. Il barbiere, a differenza del chierico, ammise di conoscere le vittime, ma negò di aver insidiato verbalmente Agata Giangallo come anche di essersi vantato di godere del suo favore sessuale. Confessò invece di essersi recato alla vigna di suo padre per tre volte nel mese di giugno, dando credito alle dichiarazioni di donna Francesca. In quelle occasioni, però, avrebbe rivolto ad Agata poche parole, tutte riferibili alla raccolta dei gelsi. Francesco e Simone, infine, vollero difendere, durante i rispettivi interrogatori, la buona nomea delle ragazze, 'tenute per persone onorate che mai hanno havuto mala fama'.²⁷ Tale asserzione, peraltro molto inconsueta, contraddisse apertamente uno dei punti fondamentali della loro difesa.

La memoria difensiva non reca alcuna data; è tuttavia deducibile che sia stata redatta dopo il 20 luglio 1617, non solo in ragione della consuetudine che imponeva all'avvocato di ascoltare tutte le deposizioni accusatorie prima di stendere l'atto, ma anche perché vi si leggono ampissimi riferimenti a quanto già dichiarato dai vari testimoni.²⁸ L'atto, in parte lacunoso e contraddittorio, è articolato in dieci capitoli. Ai sensi del capo I, la Corte avrebbe dovuto considerare come largamente inattendibili le deposizioni delle vittime, abituali frequentatrici di luoghi e persone dalla dubbia moralità, come comprovava la rottura dell'imene già verificata dalle mammane. Inoltre, pur volendo ammettere l'attendibilità della deposizione di *mastru* Bruno, secondo il capo II questa non avrebbe potuto provare nulla: se anche Simone si fosse vantato con lui di aver a disposizione due ragazze, non si poteva accertarne l'identità, poiché lo stesso Pietro aveva ammesso di non conoscerne i nomi. Subito dopo, al capo III, la memoria si occupava delle deposizioni del dottor Vitale e del notaio Nigrello. L'avvocato non osò mettere in dubbio la buona reputazione

27 Ibid., f. 8r.

28 Secondo Farinacci, la consegna degli atti al difensore era considerabile di diritto divino (P. Farinacci, *Responsorum criminalium* vol. 2 (Lione, Horatii Cardon, 1616), 172). Qualora la Corte avesse mancato di notificare all'imputato o all'*advocatus* un elenco preciso degli elementi a suo carico, ciò avrebbe potuto comportare la nullità di un'eventuale condanna (ibid., 173).

dei due personaggi, ritenuti molto attendibili in forza della loro posizione sociale, ma enfatizzò fortemente il carattere *de relato* delle testimonianze che 'nil deponunt nisi tantum ex ditto Agathae'.²⁹ Il capo IV eccepiva la ricostruzione di donna Francesca, considerando del tutto soggettiva la sua percezione che stesse accadendo qualcosa di ambiguo al di sotto dell'albero di gelso. I capitoli successivi, tutti abbastanza imprecisi, contestavano le deposizioni degli altri testi, rilevando modeste contraddizioni fino al capo X, in cui si insisteva sulla ferma moralità dei due imputati 'in ditta terra di Tusa trattati et reputati come honesti et di bona fama'. L'*officium defensionis* fu, però, probabilmente incapace di offrire testimoni in ordine alla loro assoluzione. Ciò risulta insolito se si confronta il processo con la quasi totalità degli altri procedimenti. Si può ipotizzare che il fascicolo sia privo delle deposizioni difensive perché mutilo, ma il memoriale di difesa non menziona mai eventuali testimonianze a favore degli imputati e risulta unico e conclusivo.³⁰

Di Simone e Francesco, e delle due Agata, non si può conoscere il destino successivo. Il fascicolo che riporta gli atti del processo manca infatti della sentenza. Non sapremo mai se la determinazione di Lucia Giangallo la condusse ad ottenere giustizia per sua figlia, se una delle due Agata rimase incinta, se Simone e Francesco furono poi costretti a sposare le ragazze. La loro sorte non è forse materia della Storia, ma è altrettanto vero che scrivere la storia della giustizia non può che comportare di ripercorre le infinite storie che da quella giustizia sono state coinvolte.

Misteri e scandali di una sacrestia.

Nel XVII secolo l'antica parrocchia di Santo Stefano era meta di frequenti pellegrinaggi, poiché vantava una singolare concentrazione di reliquie di santi, unica tra i pur numerosi edifici

29 ASDC, Fondo Curia, Settore Giudiziario, *Processi criminali*, s. 540, n. 7, f. 16r.

30 Ibid., ff. 14v-19v.

di culto di Cefalù.³¹ Curiosamente, proprio il *sancta sanctorum* della devozione cittadina divenne, nel corso degli anni Venti, teatro di un enorme scandalo.

A causa dell'importanza culturale, la chiesa restava spesso aperta anche a tarda sera. Della sua chiusura, si occupavano due chierici ventenni, Giovanni Barranco e Francesco Glorioso. L'edificio era oggetto di continue visite e, tra le presenze più abituali, si notava quella di Grazia Guarneri, conosciuta come 'Graziusa' in ragione della sua avvenenza.³² Nel gennaio del 1624, la donna aveva subito un primo processo per adulterio, conclusosi con un'assoluzione.³³ Nei mesi estivi, però, era tornata a recarsi liberamente in parrocchia nelle ore notturne, attirando i sospetti del tribunale sulla sua relazione clandestina con uno dei due sacrestani, Francesco.³⁴ La mattina del 27 agosto, forse per ottenere una sorta di riabilitazione morale davanti alla Curia, Grazia accusò formalmente il trentenne Nicola Sorrenti di servirsi della chiesa di Santo Stefano come luogo di incontri sessuali.³⁵ Dalla *citatio* si apprende che il procuratore diede molto credito alla delazione. L'atto ipotizzava che il delitto fosse reiterato, poiché commesso almeno una volta alla fine di luglio e una successiva nella notte tra il 17 e il 18 di agosto. In entrambe le occasioni, Nicola sarebbe stato 'repertus in actibus suspectis' mentre consumava un rapporto sessuale con una donna sposata, Giovanna Nigrello.³⁶ Grazia, prima a deporre, dichiarò di aver scoperto la passione di Nicola e Giovanna, mentre i due cercavano di nascondere il loro abbraccio 'dietro alla statua di Santo Stefano'.

31 L'edificio conservava un'ampolla del sangue di san Pietro, frammenti della croce di sant'Andrea, ossa di santo Stefano e anche le reliquie di santa Rosalia, giunte via da mare da Palermo nel 1625. Si veda V. Auria, *Dell'origine ed antichità di Cefalù, città piacentissima di Sicilia* (Palermo, Cirilli, 1656), 66-67.

32 ASDC, Fondo Curia, Settore Giudiziario, *Processi criminali*, s. 540, n. 18, ff. 19r, 24r; s. 541, n. 19, f. 1r.

33 L'incartamento relativo al processo per adulterio contro Grazia Guarneri è perduto. Tutte le notizie sul suo caso giudiziario sono tratte da ASDC, Fondo Curia, Settore Giudiziario, *Processi criminali*, s. 540, n. 18, ff. 16r, 19r, 25r.

34 A ottobre, Grazia e Francesco furono ufficialmente incriminati del reato di concubinato (cfr. *Ibid.*, ff. 13r, 16r-v, 19r, 22v, 24v-25r).

35 *Ibid.*, f. 1r.

36 *Ibid.*, ff. 2r-v.

Convocati per l'udienza successiva, i sacrestani accreditarono indirettamente la denuncia di Grazia, fornendo i dettagli della reiterazione del crimine. La sera del 18 agosto, infatti, mentre si accingevano a chiudere la chiesa, erano stati sorpresi dall'imprevisto arrivo di Nicola che cercava un luogo appartato ove poter discutere con una donna. Seppur titubanti, i chierici avevano consentito a Nicola e Giovanna di intrattenersi in sacrestia per 'menza hora'.³⁷ Con quella di Francesco Glorioso, incriminato per concubinato pochi giorni dopo, il procuratore fiscale esaurì le sue deposizioni e trasmise le carte alla difesa.

Ad assumere l'*officium defensionis* di Nicola Sorrenti fu l'avvocato Vincenzo Spinola, che presentò la sua memoria alla corte il 17 ottobre 1624. La *defensio*, quasi interamente redatta in latino, riempiva circa dieci fogli ed era articolata in tre capitoli. Spinola non fu autore di un'efficace tutela del suo cliente. Spese molte parole nel tentativo di invalidare le tre testimonianze escusse dal procuratore, dedicando l'intero capo I del memoriale a Grazia Guarneri: non esitò ad apostrofarla come una 'chiacchiaruna, solita diri una cosa per un'altra'; sostenne la vanità della sua deposizione, poiché 'nullum delictum probari nisi tantum de eius temerario iudicio'; espresse sgomento per il solo fatto che la corte del vescovo potesse dar credito ad una donna di 'suspecta fama', più volte *prosecuta* e considerata 'infimae conditionis' da tutta Cefalù; eccepi che, nella penombra della sera, la donna avesse potuto distinguere i volti dei presunti amanti; contestò, infine, persino la circostanza che dietro alla *vara* del santo ci fosse lo spazio materiale per accogliere l'amplesso di due corpi umani. Al capo II, il *patronus* si prese gioco degli altri due testimoni del procuratore: uno di essi, Giovanni Barranco, era addirittura un sodomita, fuggito nottetempo affinché la sua 'probata vita' di scandali non fosse sottoposta al giudizio della medesima corte che, in quel momento, inquisiva un innocente; l'altro era 'stato et è prosecuted dalla detta Gran Corte Vescovale de concubinato con Grazia Guarneri'. Tutti e tre erano,

37 Ibid., ff. 1r-2r.

insomma, ‘giovani scandolusi’, cui il tribunale non doveva dar credito alcuno. Per converso, al capo III, si metteva in luce l’alta moralità dell’imputato.³⁸

La fase difensiva del dibattimento processuale iniziò il 19 ottobre e si concluse quattro giorni più tardi. La debolezza delle argomentazioni di Spinola fu resa evidente dall’incapacità dei suoi testimoni di fornire riscontri differenti dalle loro mere opinioni.³⁹ Tuttavia, pure in mancanza di prove dirette di innocenza, il difensore seppe mettere in luce un fatto già palese all’intera corte: a differenza della totalità dei suoi accusatori, il giovane Nicola poteva godere della stima di molti concittadini. Per ottenerne una condanna, il procuratore doveva presentare al tribunale qualcosa di più convincente del racconto di tre criminali. Era necessario indurre Sorrenti a confessare. Questi, però, recluso da oltre due mesi nella torre della cattedrale, seguitava a dichiararsi innocente. Nel pomeriggio del 5 novembre fu così condotto ‘in loco curiae’, costretto a inginocchiarsi e sottoposto ad un serrato, ma fallimentare interrogatorio. La corte non dovette vedere alternativa possibile e, quella sera stessa, Nicola subì il tratto della corda.⁴⁰

38 Ibid., ff. 20v-25v.

39 Ibid., ff. 17r-20r.

40 Presso il tribunale episcopale di Cefalù ricorrere alla tortura degli imputati era una procedura rara, ma legittima (si rimanda a M. P. Di Bella, *Dire o tacere in Sicilia. Viaggio alle radici dell’omertà* (Roma, Armando Editore, 2011), 76-77). La pratica del *torquere reos* era ammessa da tutti i manuali: per Claro era addirittura dovuta ‘ubi delictum non sit plene probatum’ (G. Claro, *Opera omnia sive Pratica*, 746); per Deciani era ammissibile ‘latronibus et piratis’ (T. Deciani, *Tractatus criminalis* cit., t. II, p. 288v); secondo Farinacci, si poteva ricorrervi contro i *prosecuti* di qualsiasi reato non compreso ‘in levibus delictis’ (cfr. P. Farinacci, *Responsorum criminalium* vol. 2, p. 42). Tra il 1567 e il 1646, soltanto in due occasioni – tra quelle documentabili – l’*officium* del procuratore di Cefalù scelse di torturare i *prosecuti* allo scopo di ottenerne la confessione. In entrambi i casi il metodo adottato fu quello della corda. Jean-Baptiste Labat, provveditore del Sant’Uffizio, scrisse in proposito che ‘s’usano in Italia parecchi sistemi di tortura. La più comune è la corda. La chiamano la regina dei tormenti. E difatti è dolorosissima. Un uomo vi muore se lo si lascia sottoposto troppo a lungo’ (cfr. M. Titta, *Mastro Titta: il boia di Roma. Memorie di un carnefice scritte da lui stesso* (The Perfect Library, 2015), Appendice XII, p. 1.

I birri del vescovo lo spogliarono, gli rivoltarono le braccia dietro la schiena e gli legarono i pugni sull'articolazione dell'avambraccio. Lo fecero poi salire su una tavola di legno e gli legarono le caviglie. Il Sorrenti soffrì terribilmente la torsione delle braccia e si abbandonò subito alle invocazioni: 'San Giuseppi, San Giuseppi, pi amuri di Maria Virgini, Madonna di lu Rusariu, nun haiu chi diri, nun haiu fattu mali.' In seguito, gli *algoziri* tirarono la fune attraverso una puleggia infissa sul tetto, sollevando nel vuoto il corpo dell'imputato, mentre la corte riunita attorno a lui ne ascoltava le disperate invocazioni. Il mastro notaro ne annotò scrupolosamente di nuovo ogni grido: 'pi amuri di lu Signuri, la spalla, la spalla'. Nicola rimase nudo e sospeso nel vuoto, con il peso del corpo a dislocargli le spalle per circa due ore.⁴¹ Al termine del supplizio era storpio, ma non aveva ancora confessato alcun crimine. Venne, pertanto, ricondotto 'ad carcerem'.⁴² Lì sarebbe rimasto a lungo, poiché la corte ne decretò la condanna, giudicandolo colpevole. Da una carta non datata conservata all'interno del suo fascicolo si apprende che 'il povero Nicolao Sorrenti di questa città di Cefalù', ormai storpio, malato e 'travagliato', volle scrivere al vescovo pregandolo di 'farli gratia di liberarlo'.⁴³

Mentre la Corte processava Nicola Sorrenti e incriminava Francesco Glorioso e Grazia Guarneri, Giovanni Barranco fuggiva *ad noctem* da Cefalù per scampare al giudizio. Fabio Di Fiore, ricco possidente, aveva denunciato il sacrestano, accusandolo di averviolenato suo figlio, il piccolo Cesare.⁴⁴ Nell'ottobre del 1624 la fase accusatoria del processo si celebrò nonostante la contumacia dell'imputato. Onde

41 Il precisissimo verbale di tortura è interamente leggibile in ASDC, Fondo Curia, Settore Giudiziario, *Processi criminali*, s. 540, no. 18, ff. 14r-15r.

42 Ibid., f. 15v.

43 Ibid., f. 24r.

44 Contro Giovanni Barranco non fu ipotizzato il reato di stupro, benché la procedura ne ammettesse la possibilità 'non solum in virginem et in viduam sed etiam in puerum' (cfr. P. Farinacci, *Praxis*, 568), ma quello *de nefando vitio*, una perifrasi con cui il diritto comune si riferiva all'accusa di sodomia, crimine talmente infamante che era necessario farvi riferimento con parole allusive (cfr. I. Lopez de Salcedo, *Practica criminalis canonica* (Balthasarum Lippium, sumptibus Iacobi Fischeri, Magonza, 1610), 303).

conferire credito al racconto del bambino, il tribunale dispose la visita di un medico chirurgo che confermò l'avvenuta violenza e dichiarò di aver rinvenuto grumi di sangue nel corpo del piccolo. Il procuratore fu inoltre in grado di produrre un testimone oculare dei fatti: il *pitturi*⁴⁵ Francesco Quaresma, infatti, giunto a Cefalù per dipingere alcuni quadri, dichiarò di aver visto Barranco mentre conduceva un bambino verso la stanza 'vicina all'altari maggiori'.⁴⁶

Trascorsi due anni dalla sua incriminazione, il contumace ritornò a Cefalù e venne finalmente condotto in tribunale il 3 dicembre 1626. Alla presenza della corte, smentì con vigore che il suo allontanamento corrispondesse a una fuga. Sostenne di 'essere andato in Palermo per buscarli di campari', finendo per entrare nel convento di San Francesco, dove si sarebbe trattenuto come 'fra Giovanni' per il biennio seguente. Il provinciale, pur non rifiutandogli ospitalità, non aveva voluto consacrarlo, poiché egli 'era prosecuto et scomunicato da questa Corte Vescovale'. Interrogato sui motivi che lo avevano spinto a reiterare la sua permanenza, il Barranco rispose placidamente 'che non venni per causa che si scantava', ribadendo di ignorare le accuse pendenti contro di lui. Infine, negò di aver mai compiuto qualsiasi atto criminoso ai danni del bambino, della cui sorte veniva a conoscenza solo in quel momento.⁴⁷

L'avvocato Nigrello, che assunse la difesa di *fra Giovanni Barranco*, escusse i suoi testimoni con grande rapidità rispetto alla nuova istruzione del processo. Dal rientro del fuggitivo era trascorsa una settimana. L'atto, redatto in un latino fluente e piuttosto forbito, era articolato in quattro capitoli. Prima di entrare nel merito, il *patronus* ipotizzò un difetto di giurisdizione, poiché il tribunale del vescovo non

45 È 'pitturi', com'è intuibile, 'colui che dipinge'. Si rinvia alla voce *Pitturi* di M. Pasqualino, *Vocabolario siciliano etimologico* vol 4, p. 129.

46 Il processo *de nefando* contro Giovanni Barranco è ricostruito grazie al fortuito ritrovamento di carte sparse in vari fascicoli. La maggior parte di esse erano, e sono ancora, contenute nell'incartamento relativo al processo contro Sorrenti. La *relatio* del medico chirurgo è citata in ASDC, Fondo Curia, Settore Giudiziario, *Processi criminali*, s. 540, no. 18, ff. 4r e 20r, e la testimonianza del Quaresma ai ff. 4r, 10r e 11v.

47 *Ibid.*, ff. 3r-4r.

avrebbe avuto il diritto di istruire un processo 'crimine sodomiae' neppure 'ad personas ecclesiasticas', ma senza specificare quale dovesse essere la corte competente. Al capo I, Nigrello contestò che l'imputato fosse in grado di abusare del bambino a causa della sua gracilità. Con il capo II, tentò di destituire di credibilità il piccolo Cesare, 'puer iudici carens', incapace di leggere a nove anni e persino inabile ad articolare correttamente il linguaggio. Parimenti, come argomentato nei capi III e IV, anche le altre deposizioni accusatorie dovevano essere ritenute inattendibili: quelle dei genitori del bambino perché emotivamente coinvolte; quella del medico perché poteva verificare una violenza senza comprovarne l'autore; quella del pittore perché nessun delitto poteva essere dimostrato 'per unicum testem'.⁴⁸ Al di là delle mere questioni di stile, un confronto tra la strategia difensiva di Nigrello e quella di Spinola è utile per comprendere il valore determinante della forma nell'argomentazione giudiziaria di diritto comune. Nonostante l'impianto indiziario ancora più debole, la difesa di Barranco risultò più convincente di quella di Sorrenti, non per la forza degli argomenti del difensore, ma soltanto per la sua capacità di rielaborare alcune vaghe contingenze, presentandole alla corte come indubitabili verità.

Non si conosce il destino di Giovanni Barranco 'della religione di San Francesco'.⁴⁹ Che egli sia stato condannato è incerto, sebbene gravasse su di lui l'implicita ammissione di colpa certificata dalla fuga. Il piccolo Cesare poteva anche essere un bambino dallo scarso acume, forse incline alle fantasie, ma neppure l'avvocato Nigrello provò mai a negare che qualcuno lo avesse violentato. Curiosamente, però, il tribunale del vescovo dimostrò una netta tendenza al garantismo nei confronti del frate, nonostante la sua reiterata contumacia. Può apparire singolare, ma la moralizzante prassi vescovile post-tridentina non lesinò clemenza

48 Il memoriale di difesa è interamente leggibile in ASDC, Fondo Curia, Settore Giudiziario, *Processi criminali*, s. 540, no. 18, ff. 8v-11v.

49 Ibid., f. 3r.

nei casi di pedofilia. Al contrario, la giustizia dei vescovi giunse talvolta al paradosso e ipotizzò di punire il bambino, qualora non avesse potuto comprovarne la resistenza all'abuso.⁵⁰

Un giallo del 1628.

Nel settembre del 1628 Leonarda Castelluzzo, vedova ridotta in povertà, presentò alla Corte episcopale di Cefalù un memoriale d'accusa con cui infamava una delle più ricche famiglie della città, i Lo Cascio. Secondo Leonarda, il figlio primogenito del *bancheri*⁵¹ Gerolamo Lo Cascio – Giuseppe – era colpevole dello stupro di sua figlia, Petra Castelluzzo, e pertanto doveva essere processato. Quello stesso giorno, la donna inviò una lettera direttamente al vescovo Manuel Esteban Muniera, avanzando un'ardita richiesta di ricusazione del procuratore fiscale, ritenuto inadeguato a condurre l'accusa 'per essere amico intrinseco di detto Lo Cascio'. A dispetto delle umili condizioni e della cultura limitata, la strategia di Leonarda ebbe successo: prima ancora dell'inizio del dibattimento, infatti, il vescovo destituì il fiscale dal suo incarico e nominò un sostituto.⁵²

Lo stato di indigenza aveva impedito alla vedova di dotare Petra e immaginarne un matrimonio. La ragazza era stata affidata alle

50 Nella Bologna del 1625, una bambina venne condotta sanguinante presso l'arcivescovado. La madre intendeva ottenere giustizia dalla Curia, sostenendo che uno dei canonici della cattedrale, tale don Lutio, avesse violentato sua figlia. Nonostante l'evidenza delle prove, il caso non ebbe seguito. Pochi anni dopo, nel 1630, gli *algoziri* episcopali bolognesi arrestarono un prete, colto in flagrante mentre violentava un ragazzino di dieci anni. Il sacerdote era addirittura recidivo, ma il tribunale non procedette. Nel 1606 la nobile famiglia fiorentina degli Attavanti pretese il castigo del confessore del granduca che aveva abusato del loro figlio dodicenne. Il vescovo Alessandro Medici difese personalmente il sacerdote, suggerendo di 'soffocare lo scandalo per il bene della Chiesa'. I casi felsinei e quello fiorentini sono ricostruiti in F. Benigno, V. Lavenia, *Peccato o crimine. La Chiesa di fronte alla pedofilia* (Roma-Bari, Laterza, 2021), 94-96.

51 'Bancheri' era 'colui che tiene bancu, banchiere, banchiero'. Si rinvia alle voci *Bancheri* e *Bancu* di M. Pasqualino, *Vocabolario siciliano etimologico* vol. 1, p. 182.

52 ASDC, Fondo Curia, Settore Giudiziario, *Processi criminali*, s. 541, no. 20, f. 1r

cure dell'*illustre* Domenico Agnello, presso cui svolgeva 'servigi' come zitella di casa, occupandosi di tenere compagnia alla figlia del suo tutore, Isabella, promessa a Giuseppe Lo Cascio.⁵³ Nonostante la loro unione fosse quasi certamente combinata, i due promessi dimostravano un forte interesse reciproco.⁵⁴ Nel marzo del 1628, la stessa Petra li aveva sorpresi durante un atto sessuale.⁵⁵ In ragione dell'assiduità con cui visitava la futura sposa, il Lo Cascio era entrato in 'grande confidenza' anche con la zitella. Per questo, quando alla fine di maggio Leonarda aveva presentato i sintomi di una febbre, Petra si era rivolta al figlio del banchiere, chiedendo 'tre tari in prestito' per poter pagare le cure necessarie alla guarigione della madre.⁵⁶

Chiamata a deporre, la ragazza raccontò del rifiuto opposto da Giuseppe al 'pigno' offertogli in cambio dei tre tari, che Petra poteva garantire simbolicamente consegnando a Isabella 'un imboccatore di cirasi'⁵⁷ da parte sua. Per ritirare le ciliegie, la zitella avrebbe dovuto recarsi presso un *magasenu*⁵⁸ di proprietà dei Lo Cascio situato fuori città. Nel primo mattino del 30 maggio, giunta presso il luogo pattuito, Petra vi avrebbe trovato Giuseppe e si sarebbe lasciata convincere ad

53 Che Petra Castelluzzo stesse 'alli servigi di Domenico Agnello' era un fatto noto a tutti i testimoni del processo celebrato a sua istanza (cfr. *Ibid.*, ff. 1v, 2r, 4r, 8v, 12v, 18r-v, 19r, 21r, 24r, 30r, 32r).

54 La storiografia ha recentemente messo in discussione la tradizionale opposizione tra matrimonio d'amore e matrimonio d'interesse: si rinvia a D. Lombardi, *Storia del matrimonio. Dal Medioevo a oggi* (Bologna, il Mulino, 2008), 62-71 e 142-153

55 ASDC, Fondo Curia, Settore Giudiziario, *Processi criminali*, s. 541, no. 20, f. 1v.

56 *Ibid.*, f. 2r.

57 È certo che Giuseppe volesse regalare ciliegie a Isabella: 'cirasa' è il 'frutto del ciliegio', come conferma la voce *Cirasa* del vocabolario del Pasqualino (cfr. M. Pasqualino, *Vocabolario siciliano etimologico*, vol. 1, p. 323). Più problematica la traduzione della parola 'imboccatore'. Potrebbe essere un'italianizzazione operata dal notaio del siciliano *muccaturi*, 'fazzoletto da collo' (cfr. M. Pasqualino, *Vocabolario siciliano etimologico*, vol. 3, p. 209). È presumibile che si trattasse letteralmente di una quantità di ciliegie raccolte in un fazzoletto o, meno probabilmente, che il termine volesse riferirsi a un'unità di misura locale di cui non ci rimane traccia alcuna.

58 Com'è intuibile, 'magasenu' era la 'stanza dove si ripongono le mercanzie, il magazzino'. Si rinvia alla voce *Magasenu* di M. Pasqualino, *Vocabolario siciliano etimologico*, vol. 3, p. 73.

entrare. Chiusa la porta dall'interno, il giovane l'avrebbe presa in braccio, portata nella paglia e spogliata per poterla 'conoscere carnalmente'. Diversamente rispetto a tanti altri racconti di stupro riferiti alla stessa corte, l'anomala deposizione di Petra descrive l'atto sessuale senza alcuna menzione della sua natura violenta.⁵⁹ Al contrario, la giovane volle addirittura specificare come Giuseppe, dopo averla stesa 'nella pagliarola', avesse indugiato con baci e carezze prima di procedere a consumare l'atto. Aggiunse, inoltre, che il ragazzo fu molto sorpreso di appurare la verginità, tanto da costringerla a replicare polemicamente: 'che ti pensavi che ero bagascia⁶⁰ di funnacu?'.⁶¹

L'escussione delle prove testimoniali in ordine alla tesi accusatoria fu discontinua. Una nota mammana della città, chiamata a deporre il 20 ottobre, giudicò indubitabile una gravidanza della ragazza, ma volle aggiungere di aver già esaminato l'imene di Petra l'anno prima, poiché Domenico Agnello aveva 'certo suspetto in testa'. Nella precedente occasione l'ostetrica aveva espresso sicurezza sulla verginità della ragazza, ma la ricostruzione di una simile circostanza non servì che a minare la reputazione e il credito della Castelluzzo. Le incertezze del tribunale sul conto di Petra crescevano anche a causa dell'incapacità del fiscale di trovare testimoni disposti a difenderne l'integrità morale.⁶² Una volta interrogato, inoltre, l'imputato liquidò la questione della *cirasa* come una totale invenzione e riferì di aver consegnato i tre tari 'nella sua banca'.⁶³

59 Basti confrontare le deposizioni di Agata Giangallo e Agata Labbate con le dichiarazioni di Petra Castelluzzo. La prima descrisse con insistenza la violenza dell'atto: 'la affirrao per lo petto', 'la affirrao per le braccia', 'si buttò in terra' e 'la trascinao', ma anche 'sentio forti mali'. Ancora più esplicitamente, la seconda dichiarò: 'la conosco carnalmente per forza stuprandola, undi sentio fari mali nello vaso naturali'.

60 'Bagascia' era 'puttana'. Si rinvia alle voci *Bagascedda*, *Bagascia*, *Bagasceri* e *Bagasciarìa* di M. Pasqualino, *Vocabolario siciliano etimologico*, vol. 1, pp. 178-179.

61 ASDC, Fondo Curia, Settore Giudiziario, *Processi criminali*, s. 541, no. 20, ff. 1v-2v.

62 Per l'escussione delle deposizioni accusatorie si consultino i ff. 3r-4v.

63 *Ibid.*, ff. 8v-10r.

Ad assumere la difesa di Giuseppe fu un collegio di due avvocati, Domenico Manzella e Giacomo De Michele. Si tratta di un *unicum* nella gamma di *defensiones* conservatesi a Cefalù, dovuto certamente alla disponibilità economica dei Lo Cascio.⁶⁴ La prima fase del dibattimento fu affidata a Manzella, che presentò alla corte il suo atto di difesa il 12 novembre 1628. Il suo memoriale appariva come un capitolato di prova, sapientemente costruito, distribuito in nove capi e quasi interamente redatto in una raffinata prosa latina. L'atto esordiva denunciando il 'modus procedendi' della corte, viziato da udienze brevi e distanti che frammentavano l'intera causa e offrivano il desolante spettacolo di un procuratore incapace di trovare testimoni. Il mancato rispetto del termine di otto giorni tra la citazione e l'interrogatorio invalidava, inoltre, l'intero procedimento e la 'incompetentia iudicis' rendeva necessario il trasferimento della causa ad altra corte. Il capo I iniziava solo alla quarta pagina ed entrava finalmente nel merito della difesa, descrivendo il magazzino di proprietà dei Lo Cascio. Il racconto di Petra era certo verosimile, ma non teneva conto di alcune cruciali fattispecie architettoniche del luogo. Di fatto, non esisteva alcun magazzino. La porta dello stabile si apriva sulla corte di una palazzina abitata dai numerosi affittuari del banchiere. Petra Castelluzzo era dunque una bugiarda, non poteva conoscere le caratteristiche del *magasenu*, perché non vi era mai entrata. D'altronde, ai sensi del capo II, la presunta vittima era da considerarsi 'persona vilis', abituale frequentatrice di osterie e zone malfamate della città. Al capo III, si registravano palesi contraddizioni tra il resoconto di Petra e le sommarie dichiarazioni di alcuni testi dell'accusa, tutti più o meno imparentati ad un soggetto misterioso, la cui identità veniva taciuta. I capitoli IV, V, VI, VII e VIII accennavano a vari episodi di cui Petra e 'questa persona suspecta' erano stati protagonisti. La precisa ricostruzione di tali circostanze veniva delegata dal difensore ai suoi numerosi testimoni,

64 L'atto di difesa si è conservato nella quasi totalità degli incartamenti relativi a processi celebrati a Cefalù tra il 1567 e il 1646. Il solo fascicolo mancante della *defensio* è ASDC, Fondo Curia, Settore Giudiziario, *Processi criminali*, s. 541, no. 27. Il caso di Lo Cascio è l'unico in cui due avvocati siano intervenuti nella stessa *defensio*.

lasciando intendere che la ragazza fosse legata sessualmente a tale individuo, la cui depravazione era a tutti manifesta. Solo al capo IX, l'avvocato Manzella si dedicava a Giuseppe, 'vir probus qui nunquam dedit scandalum'. L'atto si concludeva considerando 'demonstrata' l'innocenza del *prosecutus*. Per converso Leonarda, 'falsa accusatrice', doveva essere incriminata di diffamazione insieme con la figlia.⁶⁵

La mattina del 13 novembre il *patromus* escusse la sua prima prova testimoniale, affidando al sarto Francesco Camiolo il delicato compito di identificare pubblicamente il misterioso amante di Petra. Mastro Camiolo era il titolare di una bottega di *custureri*⁶⁶ che impiegava molti giovani, tra cui uno dei testimoni-chiave per il successo della strategia difensiva di Manzella. L'avvocato sapeva di non poter delegare ad un ventiduenne la prima mossa di un'accusa tanto infamante. Per questo aveva scelto di legittimare le successive dichiarazioni del ragazzo, facendole precedere da un accreditato *relato* del suo principale. Le circostanze risalivano alle prime settimane del mese di agosto e vedevano protagonista un giovane sarto che, richiamato dalle 'necessità della natura', aveva chiesto al mastro di potersi assentare per andare allo Steri.⁶⁷ Giunto 'in una stanza di detto steri', il giovane aveva compreso di non essere solo, poiché vi era 'un firriolu'⁶⁸ in terra'. Il mantello apparteneva al canonico della chiesa del Carmine presso il molo, don Andrea Barranco, 'che si attaccava li cavusi'⁶⁹ e chiedeva al sarto di scegliere un'altra stanza. Solo in quel

65 ASDC, Fondo Curia, Settore Giudiziario, *Processi criminali*, s. 541, no. 20, ff. 10v-15v.

66 Il 'custureri' era un 'sarto' (si rinvia alla voce *Custureri* di M. Pasqualino, *Vocabolario siciliano etimologico*, vol. I, p. 404).

67 Lo *Steri* è l'Osterio Magno dei Ventimiglia. Non si può essere certi di cosa avvenisse con esattezza all'interno del luogo. È intuibile, però, che il suo stato di abbandono offrìsse l'imponente edificio agli usi più vari: veniva utilizzato, infatti, come bagno pubblico o anche come luogo di incontri sessuali clandestini.

68 Il 'firriolu' era una 'sorta di mantello semplice con un collare', usato sopra l'abito talare. Era detto *firriolu* 'dalla voce *firriari* perché in giro copre tutto il corpo'. Si rinvia alla voce *Firrijolu* di M. Pasqualino, *Vocabolario siciliano etimologico*, vol. 2, p. 139.

69 L'espressione si può tradurre come 'si allacciava i pantaloni'. 'Cavusi' è variante per il siciliano 'causi', calzoni, pantaloni (come conferma la voci *Causi* in M.

momento il giovane artigiano aveva potuto riconoscere nella penombra la sagoma di Petra Castelluzzo. Fu chiaro, dunque, a tutta la corte cosa il *patronus* volesse insinuare: don Andrea Barranco, amante di Petra Castelluzzo, era il vero responsabile della sua sempre più evidente gravidanza.

Nei giorni successivi, si tennero ben sette udienze difensive.⁷⁰ Le numerose deposizioni riferirono varie e dettagliate circostanze volte a comprovare la relazione tra Petra e il sacerdote. Il 24 novembre Manzella concluse la sua *defensio* e De Michele subentrò al collega. La seconda memoria di difesa, composta in perfetta prosa latina e tradotta sinteticamente in calce, seguiva il modello della precedente: era redatta come un capitolato di prova, preceduta da un'introduzione tecnica e divisa in due capitoli. Nel primo si affrontava un particolare inedito: il 'gran strepito et rumore' della porta del *magasenu* che non avrebbe potuto essere aperta senza attirare l'attenzione degli inquilini dei piani superiori, 'li quali in sentire aprire detta porta subito si affacciano'. Al secondo, si ritornava su un fatto accennato nel processo di *accusatio*: la presunta gravidanza di Petra risalente al 1627. De Michele sosteneva di poter provare, mediante varie testimonianze, che 'have anno uno et più che Petra Castelluzzo andava domandando rimedi per non si imprenari'. Giuseppe Lo Cascio, dunque, non le avrebbe potuto sottrarre alcuna verginità.⁷¹ Le udienze seguenti richiamarono gli ultimi testimoni della difesa: alcune donne presso cui Leonarda e sua figlia avrebbero cercato di reperire infusi abortivi l'anno precedente e tutti gli inquilini dello stabile di proprietà dei Lo Cascio che confermarono come 'mai in dentro allo magazzino ci havessero intrato donne'.⁷² In appena dieci giorni Manzella e De Michele avevano prodotto più di una ventina di testimoni, un numero altissimo che non trova eguali in nessuno degli altri processi celebrati a Cefalù. I testi appartenevano a tutte le fasce sociali, rappresentavano tutte le età e taluni provenivano

Pasqualino, *Vocabolario siciliano etimologico*, vol. 1, p. 292.

70 ASDC, Fondo Curia, Settore Giudiziario, *Processi criminali*, s. 541, no. 20, ff. 16v-28v.

71 Ibid., ff. 31v-32r.

72 Ibid., ff. 35r-38v.

da altre cittadine. Tra quanti avevano voluto esprimersi in favore dell'innocenza di Giuseppe, si annovera anche il facoltoso Fabio Di Fiore, padre del piccolo Cesare, che non sapeva nulla della vicenda e, difatti, si limitò a confermare la moralità del giovane Lo Cascio.⁷³

Tra la fine della *defensio* e l'emissione della sentenza trascorse quasi un mese. Il sostituto del procuratore scelse di comporre una breve requisitoria che dà conto della possibilità offerta a Giuseppe di prendere in moglie Petra ed estinguere così l'accusa. Il giovane, però, seguì con ostinazione a proclamarsi innocente – ‘eam in uxorem accipere noluerit’ – e il suo rifiuto costrinse il fiscale a suggerire al giudice una punizione ‘corporalis’. Il fisco utilizzò l'unica strategia possibile per delegittimare gli innumerevoli testimoni, chiamando in causa i potenti mezzi dei Lo Cascio, con cui il banchiere avrebbe potuto corrompere l'intera città.

Il vicario generale del vescovo emise la sentenza il 20 dicembre del 1628.⁷⁴ Il verdetto venne reso esecutivo dieci giorni più tardi. La corte dichiarò Giuseppe Lo Cascio colpevole dello stupro di Petra Castelluzzo, condannandolo alla massima pena prevista dalla giurisprudenza per il *crimen stupri*. Il figlio del banchiere fu costretto a dotare Petra per un valore di dieci onze;⁷⁵ gli fu fatto divieto di avvicinarsi alla ragazza mediante una ‘iniunctio de non conversando’, la cui eventuale violazione poteva costargli fino a 25 onze in più; fu

73 Ibid., f. 28v.

74 Nei tribunali ecclesiastici il ruolo del giudice era esercitato dal vicario generale del vescovo, scelto proprio in ragione della sua formazione giuridica. L'avvicendamento dei singoli vescovi come anche la loro eventuale incompetenza in materia giuridica avrebbero infatti potuto comportare gravi rischi nella gestione dei tribunali. Si veniva a creare, in tal modo, una vera e propria ‘burocrazia girovaga’, messa di volta in volta a disposizione delle varie corti episcopali. Tale prassi, anche se solo per alcune diocesi, avrebbe subito un mutamento in età post-tridentina, in ragione di una svolta centralista. Il Borromeo, per esempio, che pure aveva posto due vicari a capo del suo tribunale, volle spesso intervenire personalmente nelle cause civili e criminali. Si rinvia a M. Cavarzere, *La giustizia del vescovo*, 15-16.

75 Nel XVII secolo, l'onza era – in Sicilia e Malta – una moneta di conto; aveva cioè un valore nominale corrispondente a ben 30 tari e veniva usata per transazioni di grandi somme. Si rinvia a E. Antinori, *La moneta. Vocabolario generale* (Roma, Istituto italiano di numismatica, 1915), 351.

condannato, infine, all'esilio dalla città di Cefalù e da tutto il territorio della sua diocesi per un tempo non inferiore a due anni, con l'obbligo di partire entro la sera del 30 dicembre.⁷⁶ I Lo Cascio pagarono a Petra la sua dote e subirono l'esilio del figlio, ma non si rassegnarono alla sua colpevolezza.

Nel luglio del 1629, infatti, Giuseppe Lo Cascio spiegò l'appello avverso la sentenza di primo grado, rappresentando l'iniquità e l'ingiustizia sia degli atti processuali sia della condanna. Propose l'atto al Tribunale della Regia Monarchia nella persona del giudice de Neyla⁷⁷ che, il 13 luglio, scrisse effettivamente al vescovo Muniera e al suo vicario generale, ordinando loro di 'fare copiare atti et scripturae' e di inviare il fascicolo a Palermo entro un mese⁷⁸. Non si dispone delle carte relative al processo d'appello.⁷⁹

Conclusioni.

Le controverse vicende appena ripercorse esemplificano solo una piccola parte del novero molto più ampio di cause criminali, per le quali è sempre più o meno attestabile un coinvolgimento del corpo sociale nel caso giudiziario. La presenza dell'istituzione diocesana sul territorio, rafforzata dai decreti tridentini, offriva ai più la possibilità di risolvere controversie personali servendosi

76 ASDC, Fondo Curia, Settore Giudiziario, *Processi criminali*, s. 541, no. 20, f. 39r.

77 Pedro de Neyla y Bravo fu giudice del Tribunale della Regia Monarchia a partire dal 1627 e consigliere dei viceré di Sicilia dal 1629 (cfr. M. Barrio Gonzalo, *El Real Patronato y los obispos españoles del Antiguo Régimen, 1556-1834* (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004), 448). Sei anni più tardi, a causa della morte di Esteban de Torrecilla, divenne reggente del *Consejo de Italia* (cfr. F. D'Avenia, *La Chiesa del re. Monarchia e papato nella Sicilia spagnola, sec. XVI-XVII* (Roma, Carocci, 2015), 46).

78 ASDC, Fondo Curia, Settore Giudiziario, *Processi criminali*, s. 541, no. 20, ff. 5v-6r.

79 Il fondo relativo al tribunale d'appellazione è stato analiticamente compulsato, senza tuttavia restituire risultati relativi al fascicolo del processo d'appello (cfr. ASP, Tribunale della Regia Monarchia, *Scritture con cartone*, nn. 10, 15, 16, 81, 236, 422, 423, 460, 960; *Collette decise*, nn. 91, 504, 505; *Collette pendenti*, nn. 524, 688; *Effetti pendenti*, no. 529).

dell'autorità del vescovo. Laddove i *delicta carnis* fossero frequenti come a Cefalù, si conferma il tentativo della Chiesa postridentina di moralizzare le comunità e, al contempo, si dimostra come i fedeli strumentalizzassero deliberatamente quest'attività di disciplinamento. Lucia Giangallo intervenne nel processo contro il barbiere di Tusa come *actor* principale, selezionando i testimoni e accertandosi preventivamente di quanto dovessero deporre, onde dotare una figlia non maritabile. Grazia Guarneri denunciò un adultero malcapitato, ma la delazione non le evitò l'imminente incriminazione per concubinato come sicuramente aveva sperato. Leonarda Castelluzzo elaborò invece una precisa strategia accusatoria che, grazie alla ricusazione del procuratore fiscale e nonostante la convincente difesa degli avvocati del banchiere, seppe ottenere una rendita per la giovane Petra, altrimenti costretta all'aborto clandestino.

Il popolo del vescovo entrava, poi, a vario titolo nel suo tribunale. Talvolta, si riconosceva comunitariamente nella difesa di un imputato, giudicato come parte integrante del corpo sociale e pertanto meritevole della tutela del gruppo. Fu questo il caso di Nicola Sorrenti, la cui incriminazione condusse molti cittadini determinati ad affermarne la moralità, ma soprattutto quello di Giuseppe Lo Cascio. Il procedimento istruito contro il giovane giunse a coinvolgere l'intera Cefalù: mastri bottegai, operai, notabili e persino una bambina di nove anni divennero *testes* di una vera e propria difesa cittadina. In grande maggioranza, essi si dicevano convinti dell'innocenza del presunto stupratore ed erano pronti ad attaccare Petra Castelluzzo. La domanda forse sussurrata al momento dello stupro – 'che ti pensavi che ero bagascia di funnacu?' – sarebbe in qualche modo divenuta una profezia. Si può credere al procuratore e all'ipotesi che Gerolamo Lo Cascio avesse pagato l'intera pletora dei suoi testimoni, ma è assai inverosimile che una gamma così particolareggiata di pettegolezzi fosse stata inventata al momento del processo. Il verdetto di Cefalù fu espresso ben prima della sentenza del vescovo. L'autoproclamata vittima

era l'unica vera colpevole, accusata per il suo linguaggio esplicito (contro cui si spesero molte descrizioni), per le sue frequentazioni, per la sua eccessiva libertà. La sua colpa prescindeva dallo stupro, il suo comportamento aveva messo in crisi 'le certezze di un ordine antico'.⁸⁰

Andrea Profeta, PhD candidate at Italian Doctoral School of Religious Studies (DREST) managed by University of Modena and Reggio Emilia in 'Law and Religion'. His investigation interests involve institutional and legal history aspects, especially in Spanish Sicily between 16th and 17th centuries.

80 La citazione fa riferimento al ruolo di donne *libere* nei processi penali di materia sessuale (cfr. M. Spezi, D. Preston, *La strega di Perugia: garantismo e processo penale* (2011), 120.